



COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA

PROVINCIA DI UDINE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2014
N. 24 del Registro Delibere

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC): Determinazione aliquote e detrazioni della componente Imposta municipale propria (IMU). Anno 2014

L'anno 2014 il giorno 11 del mese di Agosto alle ore 20:00 nella Sala Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo Ordine del Giorno notificato ai singoli Consiglieri in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale.

Seduta pubblica ordinaria di 1^a convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Bordin Mauro	Sindaco	Presente
Romano Manuela	Consigliere	Presente
Zoroddu Simone Francesco	Consigliere	Presente
D'Altilia Franco	Consigliere	Presente
Pizzali Marina	Consigliere	Presente
Caoduro Michele	Consigliere	Presente
Zago Benito	Consigliere	Presente
Pitton Antonia	Consigliere	Presente
Bini Luciana	Consigliere	Presente
Tollon Mauro	Consigliere	Presente
Sumin Gianni	Consigliere	Presente
Riva Marco	Consigliere	Presente
Buratto Gabriele	Consigliere	Presente
Tisiot Giovanni	Consigliere	Presente
Miotto Valentina	Consigliere	Presente
Domenighini Vigilio	Consigliere	Presente
Bidoggia Ferruccio	Consigliere	Presente

Partecipa il Segretario Comunale: **dott.ssa Luisa Cantarutti**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il **dott. Mauro Bordin**, nella sua qualità di **Sindaco**, ed espone gli oggetti iscritti all'Ordine del Giorno.

Su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente **deliberazione**:

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC): Determinazione aliquote e detrazioni della componente Imposta municipale propria (IMU). Anno 2014

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITO il relatore che espone quanto segue:

PREMESSO che:

- l'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto, al comma 639, l'istituzione a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell'Imposta Unica Comunale – IUC, basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

- l'Imposta Unica Comunale si compone dell'Imposta Municipale Propria – IMU, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e i fabbricati rurali strumentali alle attività agricole, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili – TASI, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti – TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

- nel corso dell'anno 2013 sono state emanate, in materia di Imposta municipale propria (IMU) molteplici disposizioni normative tendenti a riordinare il tributo e che si possono così riepilogare:

con D.L. n. 54/2013 (conv. in L. n. 85/2013) è stata sospesa la rata d'acconto IMU 2013 per le abitazioni principali, i terreni agricoli ed i fabbricati rurali; con successivo D.L. 102/2013 (conv. in L. n. 124/2013) è stata definitivamente abolita la prima rata IMU 2013, per gli immobili oggetto della suddetta sospensione, oltre che introdotte ulteriori modificazioni alla disciplina dell'imposta;

con D.L. n. 133/2013 (conv. in L. n.5/2014) è stata disposta l'abolizione della seconda rata dell'IMU 2013, relativamente alle medesime fattispecie impositive già agevolate per la prima rata, con previsione di alcune limitazioni concernenti i terreni agricoli e le abitazioni principali;

con Legge n. 147/2013 sono state apportate ulteriori sostanziali modifiche alla disciplina IMU che hanno previsto, a regime e con effetto dall'anno 2014, fra le altre, la non applicazione dell'imposta relativamente alle abitazioni principali e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché ai fabbricati rurali ad uso strumentale ed ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non

siano in ogni caso locati.

PER EFFETTO dell'art. 1, comma 703 della Legge n. 147/2013, l'IMU continua ad essere disciplinata in via principale dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011 (L. 214/2011), in via complementare dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, dal D.Lgs. n. 504/1992 per le disposizioni espressamente richiamate e poi da numerosi altri provvedimenti legislativi intervenuti nel corso degli anni 2012 e 2013;

Nell'odierna seduta vengono sottoposte all'approvazione di questo Consiglio comunale le deliberazioni di adozione dei Regolamenti per l'applicazione dell'IMU e della TASI, nonché delle aliquote e detrazioni TARI e TASI per l'anno 2014;

RICHIAMATI in particolare:

- L'art. 13 del D.L. n. 201/2011, il quale, in particolare:

al comma 2, così come riformulato dall'art. 1, comma 707 della Legge n. 147/2013, dispone l'esclusione dall'IMU dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e contestualmente prevede sostanziali modificazioni alla disciplina delle fattispecie di assimilazione facoltative e obbligatorie all'abitazione principale e sue pertinenze;

al comma 6, fissa l'aliquota base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i Comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a 0,3 punti percentuali;

al comma 7, prevede l'applicazione dell'aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, in aumento o diminuzione fino a 0,2 punti percentuali;

- L'art. 1, comma 380 della Legge n. 228/2012, il quale dispone che è riservato allo Stato il gettito aliquota standard dello 0,76 per cento;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 19 del 20.06.2013 di determinazione della aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2013.

VISTO il regolamento IUC-IMU inserito nella stessa seduta della presente deliberazione *che*:

- considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.**
- considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500.**

VISTO il vigente art. 13, comma 9 bis, del D.L. n. 201/2011 convertito nella legge 214/211 e sue successive modifiche, secondo il quale per l'anno 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

CONSIDERATO che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs n. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dall'art. 1, comma 702 della Legge n. 147/2013, secondo cui i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

EVIDENZIATO che le aliquote IMU che si propongono per l'approvazione, devono necessariamente tener conto del nuovo assetto normativo in continua evoluzione, dell'esigenza di agire sulle leve fiscali di propria competenza con scelte ritenute le più idonee ed efficaci, nel rispetto dei vincoli legislativi previsti in materia, del principio di equità fiscale e degli equilibri di bilancio.

PRESO ATTO del gettito incassato IMU per l'anno 2013 da parte dell'Ente, nonché delle nuove stime elaborate tenuto conto della molteplicità delle modifiche normative intervenute, e considerato che per far fronte al fabbisogno finanziario finalizzato al pareggio del Bilancio di Previsione per l'anno 2014, così come indicato dal Responsabile del Settore Economico-finanziario, si rende necessario adottare il presente provvedimento di definizione delle aliquote e detrazioni IMU, da considerare congiuntamente alla deliberazione di approvazione delle aliquote e detrazioni inerenti il Tributo sui servizi indivisibili, in approvazione in data odierna, rispettando la soglia massima prevista dall'art. 1, comma 677 della Legge n. 147/2013, come integrato dall'art. 1, comma 1 del D.L. n. 16/2014.

RITENUTO, avvalendosi della facoltà prevista in ordine alla definizione e diversificazione delle aliquote, nei limiti previsti dalla vigente normativa, di adottare per l'anno 2014 le seguenti aliquote e detrazioni:

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE
PERTINENZE CATEGORIA A/1 A/8 A/9

4,00 per mille

Si intende, per effettiva abitazione principale, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.

DETRAZIONE:

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza

del suo ammontare € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale di protrae tale destinazione.

Immobili e relative pertinenze posseduti dall'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER) e regolarmente assegnati non rientranti nella definizione di alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008.

5,00 per mille

DETRAZIONE:

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale di protrae tale destinazione.

Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500.

Per la parte eccedente si applica l'aliquota del

7,6 per mille

Al fine di ottenere il beneficio dell'assimilazione, il contribuente deve presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà al protocollo comunale entro il termine del versamento del saldo perché la validità dell'agevolazione decorra dall'anno in corso.

ALIQUOTA ORDINARIA:

Si applica a tutte le tipologie non comprese nelle altre aliquote.

In particolare rientrano in questa fattispecie:

aree fabbricabili, terreni agricoli, immobili locati, immobili in locazione finanziaria o utilizzati direttamente per l'esercizio di attività imprenditoriali o professionali e relative pertinenze, immobili inagibili,

le categorie C/2, C/6 e C/7 pertinenze dell'abitazione principale (seconda pertinenza in poi per singola categoria catastale dell'abitazione principale);

immobili non locati, non concessi in comodato o non utilizzati direttamente per attività imprenditoriali.

7,6 per mille

VISTI:

- il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la

deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio di previsione;

- l'art. 14 comma 14 della Legge Regionale n. 23/2013 (Legge Finanziaria regionale per il 2014), ai sensi del quale "in via straordinaria per l'anno 2014 i Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia deliberano il bilancio di previsione entro sessanta giorni dall'approvazione della deliberazione della Giunta Regionale che definisce gli obiettivi del patto di stabilità per il 2014", avvenuta in data 16/05/2014, n. 885;

VISTO che, ai sensi del medesimo articolo 14, comma 14, della legge regionale 23/2013, il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione potrà essere ulteriormente differito con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, in relazione a motivate esigenze;

VISTO il Decreto n. 10/G/2014 del 24 giugno 2014 dell'Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme che proroga al 31 agosto 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dei Comuni e delle Province della Regione Friuli V.G.;

VISTO l'art. 13, comma 13 bis, del D.L. 201/2011, il quale prevede che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n.360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;

VISTA la nota del Dipartimento delle Finanze – Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale n. 4033/2014 del 28.02.2014 con la quale il Ministero ha comunicato l'apertura di una sezione "IMU - IUC" dedicata alla trasmissione telematica delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti adottati dai comuni in materia di IUC, ai sensi e per gli effetti del sopra richiamato art. 13, comma 13 bis, del D.L. 201/2011 evidenziando la condizione di efficacia derivante dalla pubblicazione relativa all'IMU e la natura meramente informativa delle pubblicazioni inerenti la TASI e la TARI;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile della gestione del tributo e del Responsabile del Servizio Finanziario;

Pertanto, il Consiglio Comunale con n. 17 voti favorevoli, astenuti n. 0 e n. 0 contrari espressi per alzata di mano, su Consiglieri presenti e votanti n. 17;

D E L I B E R A

1) DI APPROVARE, sulla base delle valutazioni espresse in premessa, le seguenti aliquote e detrazioni dell'Imposta municipale propria IMU:

<p>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE CATEGORIA A/1 A/8 A/9</p> <p>Si intende, per effettiva abitazione principale, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.</p> <p style="text-align: center;"><u>DETRAZIONE:</u></p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale di protrae tale destinazione.</p>	<p><u>4,00 per mille</u></p>
<p>Immobili e relative pertinenze posseduti dall'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER) e regolarmente assegnati non rientranti nella definizione di alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008.</p> <p style="text-align: center;"><u>DETRAZIONE:</u></p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale di protrae tale destinazione.</p>	<p><u>5,00 per mille</u></p>
<p>Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500.</p> <p><u>Al fine di ottenere</u> il beneficio dell'assimilazione, il contribuente deve presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà al protocollo comunale entro il termine del versamento del saldo perché la validità dell'agevolazione decorra dall'anno in corso.</p>	<p>Per la parte eccedente si applica l'aliquota del</p> <p><u>7,6 per mille</u></p>
<p><u>ALIQUOTA ORDINARIA:</u></p> <p>Si applica a tutte le tipologie non comprese nelle altre aliquote.</p> <p>In particolare rientrano in questa fattispecie:</p> <p style="padding-left: 40px;">aree fabbricabili, terreni agricoli, immobili locati, immobili in locazione finanziaria o utilizzati direttamente per l'esercizio di attività imprenditoriali o professionali e relative</p>	<p><u>7,6 per mille</u></p>

<p>pertinenze, immobili inagibili, le categorie C/2, C/6 e C/7 pertinenze dell'abitazione principale (seconda pertinenza in poi per singola categoria catastale dell'abitazione principale); immobili non locati, non concessi in comodato o non utilizzati direttamente per attività imprenditoriali.</p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

2) DI DARE ATTO che le aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2014 e le stesse, in mancanza di ulteriori provvedimento deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169 della Legge 26 dicembre 2006, n. 296;

3) DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inserita, a cura del servizio preposto, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la sua pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998, entro i termini di cui al comma all'art. 13, c. 13-bis del D.L. 201/2011 e 688 della Legge n. 147/2013 e s.m.i.;

4) DI DARE ATTO, ai sensi del combinato disposto dall'art.147-bis del D.Lgs. n.267/2000 così come modificato dalla Legge n. 213/2012 e dall'art.6 comma 3 del Regolamento Comunale sui Controlli Interni, che il presente provvedimento rispetta i requisiti di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che sussistono tutti i presupposti di regolarità tecnica;

5) DI PROVVEDERE all'adempimento di tutti gli eventuali obblighi di pubblicità, trasparenza discendenti dal presente atto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli n° 17, astenuti n°0, contrari n°0, su n° 17 consiglieri comunali presenti, con votazione espressa in forma palese,

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003, n. 21 e successivamente modificato dalla L.R. n. 17/2004.=

COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA
PROVINCIA DI UDINE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE NUMERO: 24/2014.

PROPONENTE: SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC): Determinazione aliquote e detrazioni della componente Imposta municipale propria (IMU). Anno 2014

PARERE TECNICO (art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Palazzolo dello Stella, 04 agosto 2014

Il Responsabile
F.to Rag. Mariagrazia Oru`

Art.49 del D.Lgs. n. 267/2000 (Pareri dei responsabili dei servizi).

c.1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA
PROVINCIA DI UDINE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE NUMERO: 24/2014.

PROPONENTE: SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC): Determinazione aliquote e detrazioni della componente Imposta municipale propria (IMU). Anno 2014

PARERE CONTABILE (art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Palazzolo dello Stella, 04 agosto 2014

Il Responsabile del
Servizio Gestione Economico-Finanziaria
F.to Rag. Mariagrazia Oru`

Art.49 del D.Lgs. n. 267/2000 (Pareri dei responsabili dei servizi).

c.1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Mauro Bordin

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to Simone Francesco Zoroddu

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Luisa Cantarutti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi: dal 14/08/2014 al 29/08/2014.

Palazzolo dello Stella, 14/08/2014

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

F.to Guido Giovanni Rossi

ESECUTIVITÀ E COMUNICAZIONE

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione diventa esecutiva dalla sua data.

14/08/2014

IL RESPONSABILE INCARICATO

F.to Guido Giovanni Rossi

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Palazzolo dello Stella, 14/08/2014

IL RESPONSABILE INCARICATO

Rag. Mariagrazia Oru`